



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO DELLE AUTORITA' DI GARANZIA
Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

DECRETO N. 5 DEL 09.08.2023

N°5 REG/GAR. 090823

OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso per l'iniziativa "Scuola di Tifo" promossa dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini ETS

LA GARANTE

Nominata con Decreto n. 1 del 25 gennaio 2023 del Presidente del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha istituito presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

VISTA la deliberazione n. 229 del 14.03.2018 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza ai sensi del 4 comma dell'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2011.n.8";

VISTO il vigente Regolamento, approvato con Decreto del Garante n.1 del 30.03.2018, così come modificato Decreto del Garante n. 2 del 04/05/2018 e con Decreto n. 4 del 08.08.2023, recante i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Sardegna, del patrocinio gratuito;

VISTA la nota 5277 del 09.08.2023 con la quale il rappresentante legale della Fondazione Carlo Enrico Giulini con sede a Milano in via Correggio n. 1 chiede la concessione del patrocinio non oneroso del Garante per la realizzazione dell'iniziativa denominata "**Scuola di tifo**" rivolta ai soggetti di minore età delle scuole, oratori, comunità di accoglienza e centri ricreativi della Sardegna, in occasione delle partite casalinghe del Cagliari calcio, a partire dal 28 agosto p.v., presso la Curva Futura dello stadio Unipol Domus di Cagliari;

ACCERTATO che, dall'esame dell'istanza suddetta, l'iniziativa consiste nella realizzazione di azioni volte allo sviluppo e alla diffusione nella società della cultura del fair play, della condivisione, dell'uguaglianza, delle pari opportunità, utilizzando lo sport e la scuola come tramiti per far conoscere, praticare e garantire a tutti/e i diritti, per offrire la possibilità a bambine e bambini di vestire i panni delle tifose e dei tifosi, praticando il tifo positivo e rispettando l'avversario;

VISTO l'art.2 del precitato Regolamento ai sensi del quale per patrocinio si intende il riconoscimento, la promozione o la tutela riconosciuta dal Garante ad eventi organizzati da soggetti terzi, ritenuti meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, ricreative, sportive, artistiche e sociali, direttamente attinenti alla missione istituzionale del Garante.

CONSIDERATO che:

- per "evento" il Regolamento intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere);



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO DELLE AUTORITA' DI GARANZIA
Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

- l'evento – come dichiarato dall'istante - non ha finalità di lucro e ha per oggetto la diffusione del tifo positivo, del fair play e dell'inclusione tra i soggetti di minore età;
- la concessione del patrocinio di che trattasi non rientra nei casi di esclusione previsti dall'art.6 del Regolamento e non comporta alcun onere economico per l'Ufficio del Garante.

RICONOSCIUTA meritevole di apprezzamento l'iniziativa proposta per le finalità sportive, formative e sociali;

RITENUTO opportuno, pertanto, concedere il patrocinio gratuito per l'iniziativa sopra indicata il cui contenuto e obiettivi come indicati nell'istanza (promozione mediatica, culturale, sociale dei diritti delle persone di minore età in Sardegna; Inclusione attraverso la partecipazione attiva alla pratica sportiva; Promozione del benessere psicofisico; Educazione al fair play e al rispetto delle regole.) risultano coerenti con le finalità istituzionali del Garante e conforme alla disciplina prevista nel Regolamento.

Per i motivi sopra descritti.

SENTITO il Capo Servizio FF "Autorità di Garanzia" in ordine all'ammissibilità della domanda.

DECRETA

1. Di accogliere l'istanza prot. n.5277 del 09.08.2023 con la quale il rappresentante legale della Fondazione Carlo Enrico Giulini con sede a Milano in via Correggio n. 1 chiede la concessione del patrocinio non oneroso del Garante per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Scuola di tifo" rivolta ai soggetti di minore età delle scuole, oratori, comunità di accoglienza e centri ricreativi della Sardegna, in occasione delle partite casalinghe del Cagliari calcio, a partire dal 28 agosto p.v., presso la Curva Futura dello stadio Unipol Domus di Cagliari;
2. Di dare atto che la concessione del patrocinio è subordinata agli obblighi previsti dall'art.8 del Regolamento in premessa meglio specificato ed in particolare: *"1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Garante sono autorizzati formalmente al patrocinio e a farne menzione negli atti solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Garante. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Sardegna. 3. Il logo istituzionale della Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza deve essere apposto sul materiale indicato al comma 2 in adeguata evidenza con l'integrazione del testo "con il patrocinio di" e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri enti o organismi pubblici patrocinatori dell'iniziativa. 4. Prima di procedere alla pubblicazione e diffusione del materiale indicato al comma 2, il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio del Garante per i controlli di conformità."*
3. Di precisare che:
 - la concessione del patrocinio non ha carattere oneroso per il Garante e non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente;
 - dall'approvazione del presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio Regionale della Sardegna.
4. Di incaricare l'Ufficio di Segreteria degli adempimenti relativi all'osservanza degli obblighi di cui al suddetto art.8 del Regolamento.
5. Di pubblicare il presente Decreto, nei limiti consentiti dal vigente Codice Privacy, nel sito web istituzionale del Consiglio regionale - pagina web del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza nelle seguenti sezioni: "Patrocinio gratuito"



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO DELLE AUTORITA' DI GARANZIA
Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, 08 agosto 2023

La Garante
Dr.ssa Carla Puligheddu

Capo Servizio FF
Dr.ssa Noemi Atzei